

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 29.11.2022

N. 563/d/22

Oggetto: Proposta transattiva Consorzio - Banca Farma Factoring Bank S.p.A – Enel: verifica situazione contabile e deliberazioni in merito al pagamento dell'eventuale debito residuo e eventuale ricorso in appello

L'anno duemilaventidue, addì 29 del mese di novembre alle ore 8.30 presso la Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, Sede di Udine, Via Morpurgo 4, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 23.11.2022 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
MACORIG DANIELE
BUSINARO ANDREA
CANDOTTO LUCA
GIAVEDONI GIOVANNI
GIOVANATTO DANIELE
MASOTTI VALTER
PASTI GIORGIO
FERESIN CARLO
MIAN PALMINA
VENTURINI TIZIANO
BONFINI ANDREA
GONANO ANTONIO
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
“
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- Con delibera presidenziale n. 16/p/14 dd. 03/03/2014, il Consorzio Ledra Tagliamento approvava il contratto di Energy Performance, stipulato fra la società Enel Energia S.p.A. e CEA Consorzio Energia Acque, per la fornitura di servizi di efficienza energetica sugli impianti denominati "Dignano" e "Nogaredo", ubicati in località Cisterna, Udine, e gestiti dal Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.
- Il contratto prevedeva la prestazione, da parte di Enel Energia, di un servizio volto a garantire il miglioramento dell'efficienza energetica dei suddetti impianti attraverso l'esecuzione di interventi tecnici e l'installazione di un sistema di misurazione dei consumi di energia elettrica in grado di elaborare statistiche e report.
- Enel Energia si impegnavo ad inviare al Consorzio, con cadenza almeno mensile, i dati dei consumi elettrici registrati mentre il Consorzio Ledra Tagliamento si impegnavo a misurare e a comunicare ad Enel Energia i volumi dell'acqua movimentata; dati necessari alla certificazione della riduzione dei consumi di energia elettrica a parità di utilizzo dell'impianto.
- Per la prestazione del servizio oggetto del contratto EPC, che prevedeva l'installazione di un inverter, Enel Energia aveva diritto a percepire un corrispettivo fisso mensile pari ad € 1.150,00 + IVA 22% per la durata di 6 anni a partire dalla data di inizio delle misurazioni.
- Con PEC del 21/07/2016, l'avv. Alberto Mischi, legale incaricato da CEA, inviava ad Enel Energia la prima contestazione di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto EPC, riferita alla mancata rilevazione e comunicazione dei consumi di energia elettrica. Infatti, Enel Energia aveva provveduto fino a tale data a produrre solamente la relazione relativa all'anno 2014 e alcun dato aveva inviato per l'anno 2015 (e comunque anche per gli anni successivi).
- Con la suddetta PEC, l'avv. Mischi contestava ad Enel Energia la nota del 18/04/2016 prot. 0042394 con cui veniva comunicato al Consorzio Ledra Tagliamento l'impossibilità di procedere con la richiesta di Certificati Bianchi poiché i risparmi energetici ottenibili dall'intervento di efficientamento realizzato non avevano raggiunto la soglia minima di 60 TEE (Titoli di Efficienza Energetica).
- Per quanto sopra, l'avv. Mischi evidenziava come Enel Energia avesse violato l'articolo 1337 c.c. per aver fornito al consorzio delle informazioni del tutto fuorvianti in merito alla possibilità di ottenere i certificati bianchi.
- Al riguardo, già a partire dal 2015, CEA aveva più volte richiesto verbalmente, e in forma scritta all'ing. Benassi di Enel Energia di fornire le motivazioni scritte per cui la stessa non avrebbe richiesto al GSE il rilascio dei TEE, menzionati all'art. 11 del contratto di prestazione energetica; alle richieste di CEA l'ing. Benassi non ha dato alcun seguito.

- A fronte dei mancati riscontri, con lettera prot. 214 del 29/03/2016 CEA sollecitava ufficialmente quanto sopra, sottolineando le garanzie che Enel Energia aveva offerto con riferimento all'ottenimento dei TEE.
- Al prot. CEA 214 del 29/03/2016 Enel Energia ha dato seguito con la già citata nota del 18/04/2016 prot. 0042394, alla quale CEA rispondeva con lettera prot. 249 del 21/04/2016 rimasta poi senza alcun riscontro.
- Con PEC del 04/10/2016 (allegato 7), l'avv. Mischi, oltre ad evidenziare il mancato riscontro alla PEC del 21/07/2016, comunicava ad Enel Energia che il Consorzio Ledra Tagliamento, visto il permanere dell'inadempimento Enel riguardo alla comunicazione delle misure, avrebbe sospeso ogni pagamento del canone mensile relativo agli interventi realizzati. L'allegato 7 è la bozza della lettera che l'Avvocato assicura d'aver inviato a Enel Energia, il cui originale è stato smarrito.
- Con PEC del 19/12/2016 l'avv. Mischi, oltre a sottolineare il protrarsi del mancato riscontro alle PEC del 21/07/2016 e del 04/10/2016, ribadiva e confermava ad Enel Energia la sospensione del pagamento delle relative fatture fino a quando non avesse fornito i consumi di energia elettrica necessari alla valutazione e determinazione del risparmio energetico conseguito nell'anno 2015;
- Alla suddetta PEC il Servizio Clienti di Enel Energia rispondeva con lettera prot. 2-MSZ5WKS del 23/12/2016 con cui invitava l'avv. Mischi a fornire i dati identificativi della fornitura oggetto della segnalazione.
- Con PEC del 13/01/2017 l'avv. Mischi chiariva ad Enel Energia che la contestazione non era riferita alla fatturazione di un sito di fornitura di energia elettrica bensì alla gestione di un contratto EPC, precisando che non esistevano quindi dati identificativi.

ATTESO che in data 19.12.2018 con atto del notaio Claudio Cerini (Repertorio 229.006 Raccolta 73.890) ENEL ENERGIA S.p.A. ha ceduto a Banca Farmafactoring S.p.A tutti i crediti vantati nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e relativi al contestato contratto di Energy Performance, stipulato fra la società Enel Energia S.p.A. e CEA Consorzio Energia Acque;

PRESO ATTO che sono pervenuti al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana due atti di citazione da parte di Banca Farmafactoring S.p.A. (acquisiti al protocollo consortile con n. 5368/2020 dd. 31-07-2020 e n. 5511/2020 dd. 06-08-2020) relativi al pagamento di crediti da fatture emesse da "Enel Energia" S.p.A. per la fornitura di energia elettrica ed altri servizi erogati in favore del Consorzio di cui Banca Farmafactoring S.p.A. è divenuta titolare in virtù del contratto di cessione pro soluto dd. 19.12.2018;

CONSIDERATO che con Provvedimento N. 383/d/20 dd.15.10.2020, integrato con Provvedimento n. 100 dd. 17.03.2021, è stato affidato incarico all' avv. Enrico Bulfone e all'avv. Anna Bulfone per il servizio di difesa legale in giudizio per i due atti di citazione ricevuti da Banca Farmafactoring, cessionaria di tutti i crediti vantati da Enel Energia S.p.A. nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in virtù del contratto di cessione pro soluto dd. 19.12.2018 -Repertorio 229.006 Raccolta 73.890 notaio Claudio Cerini;

ACCERTATO che con Sentenza n. 633/2022 pubbl. il 23/06/2022 (RG n. 2891/2020 Repert. n. 1258/2022 del 24/06/2022) il Tribunale Ordinario di Udine ha:

- 1) condannato il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al pagamento in favore dell'attrice BFF Bank s.p.a. delle seguenti somme: -€ 57.761,96, da aumentare per gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, nonché per gli interessi anatocistici calcolati al medesimo tasso sugli interessi moratori che, alla data della notifica delle citazioni, erano scaduti da più di sei mesi, a decorrere dalle date delle domande giudiziali sino al saldo; -€ 2.520,00;

- 2) rigettato tutte le domande proposte dal Consorzio Bonifica Pianura Friulana e fatte proprie dal chiamato Consorzio Energia Acque;
- 3) condannato il Consorzio Bonifica Pianura Friulana e il Consorzio Energia Acque, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali a BFF Bank s.p.a. e ad Enel Energia s.p.a., che liquida, in favore della prima, in € 1.036,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi, in favore della seconda in € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo.

VALUTATA la nota mail dd. 26.07.2022 con cui l'avv. Enrico Bulfone riferisce che

- verificherà con il legale di Banca Farma Factoring, la disponibilità alla definizione della controversia, e in particolare l'eventuale rinuncia all'appello a fronte di una rinuncia parziale al credito;
- risulta necessario provvedere immediatamente al pagamento dell'importo capitale, così come indicato in sentenza, pari ad € 57.761,96, oltre agli interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura, fino ad oggi, e che da un calcolo effettuato sono pari ad € 2.520,00,, poiché la sentenza è provvisoriamente esecutiva, e continuano, quindi, a maturarsi gli interessi legali e quelli, ben più onerosi, moratori e anatocistici
- in occasione del pagamento, il Consorzio dovrà inviare una comunicazione a Banca Farma Factoring, specificando che il pagamento viene effettuato in adempimento della sentenza esecutiva, ma con riserva di ripetizione in caso di accoglimento dell'appello alla sentenza che è intenzione del Consorzio promuovere.

VISTO il provvedimento n. N. 364/d/22 dd. 03.08.2022 con cui si è deliberato di provvedere al pagamento nei confronti di BFF Bank s.p.a dell'importo complessivo di euro 60.281,96, in esecuzione della sentenza n. 633/2022 pubbl. il 23/06/2022 (RG n. 2891/2020 Repert. n. 1258/2022 del 24/06/2022) del Tribunale Ordinario di Udine, di cui € 57.761,96 per quota capitale, ed € 2.520,00 quale importo forfetario ai sensi dell'art. 6, c.2, D.Lgs. 231/2002, con riserva di ripetizione in caso di accoglimento dell'appello alla sentenza che il Consorzio intende promuovere;

CONSIDERATO che con nota mail del 18.11.2022 la BFF Bank s.p.a ha comunicato di aver ricevuto dal Consorzio bonifici per euro 60.281,96 in data 10.08.2022 e che i pagamenti parziali ricevuti a fronte del maggior credito di BFF sono stati imputati, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1193 c.c. agli interessi di mora e spese di recupero per euro come di seguito illustrato:

Complessivi euro 24.775,43 relativi a interessi di mora maturati in relazione al ritardato pagamento

Complessivi euro 2.110,40 a titolo anatocismo da oltre 6 mesi

Complessivi euro 2.500,00 spese di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n.192/12

Per euro 30.876,13 restanti sulle fatture del capitale in base ad Art. 1193 c.c.

Alla luce delle imputazioni effettuate BFF Bank SpA si ritiene creditrice nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana dell'importo di euro 26.885,83 per sorte capitale, oltre ulteriori interessi che matureranno sino alla data di effettivo pagamento, eventuali ulteriori spese di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12 e anatocismo come per legge.

VISTA la nota mail dd. 21.11.2022 con cui l'avv. Enrico Bulfone prende atto del contenuto della mail di BFF, che evidentemente non ha voluto informare il proprio legale delle sue intenzioni di non accettare la proposta transattiva formulata dal Consorzio, in occasione del versamento del capitale indicato in sentenza. L'avv. Bulfone evidenzia altresì che BFF non intende effettuare alcuno sconto o riduzione di quanto previsto in sentenza; anche

l'imputazione dell'importo versato appare corretta, il richiamo dell'art. 1193, rectius 1194 c.c., prevede che il pagamento di un debito va attribuito prima a interessi e spese e poi al capitale. A questo punto consiglia di provvedere al più presto al pagamento della parte di capitale non versato, previa verifica della correttezza dei conteggi effettuati da BFF. Il pagamento va effettuato subito per non far decorrere ulteriori interessi, e con riserva di ripetizione.

RITENUTO OPPORTUNO adottare provvedimento per la costituzione nel ricorso in appello avverso la Sentenza n. 633/2022 pubbl. il 23/06/2022 (RG n. 2891/2020 Repert. n. 1258/2022 del 24/06/2022) del Tribunale Ordinario di Udine conferendo mandato agli avv. Enrico ed Anna Bulfone, in continuità con il provvedimento di incarico n.383/d/20 e 100/d/21 e che sarà oggetto di specifico provvedimento di incarico nella seduta odierna;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) dello Statuto consortile;

All'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di provvedere al pagamento nei confronti di BFF Bank s.p.a, in esecuzione della sentenza n. 633/2022 pubbl. il 23/06/2022 (RG n. 2891/2020 Repert. n. 1258/2022 del 24/06/2022) del Tribunale Ordinario di Udine, dell'importo residuo di euro 26.885,83 per sorte capitale, oltre ulteriori interessi che matureranno sino alla data di effettivo pagamento, eventuali ulteriori spese di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12 e anatocismo come per legge;
- di imputare il costo di € 26.885,83, ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio 2022 e comunque nel rispetto del principio della competenza:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
B.B. 01.04.01	Fondo controversie legali in corso	€ 26.885,83

e, per l'imputazione alla contabilità analitica, al seguente centro di costo:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
B.B. 01.04.01	Fondo controversie legali in corso	€ 26.885,83

- di inviare comunicazione a Banca Farma Factoring che il pagamento viene effettuato in adempimento della sentenza esecutiva n. 633/2022, ma con riserva di ripetizione in caso di accoglimento dell'appello alla sentenza che il Consorzio intende promuovere;
- di costituirsi in giudizio nel ricorso in appello avverso la Sentenza n. 633/2022 pubbl. il 23/06/2022 (RG n. 2891/2020 Repert. n. 1258/2022 del 24/06/2022) del Tribunale Ordinario di Udine conferendo mandato agli avv. Enrico ed Anna Bulfone, in continuità con il provvedimento di incarico n.383/d/20 e 100/d/21 e che sarà oggetto di specifico provvedimento di incarico nella seduta odierna.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n. 165/2016 dd. 06/09/2016 pubblicato sul BUR n. 38 dd. 21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 06.12.2022 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 13.12.2022.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd. 06/09/2016 pubblicato sul BUR n. 38 dd. 21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.12.2022.

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)